

# **POLITICHE SUI CONTROLLI INTERNI ADOTTATE DAL GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE**

---

**Data approvazione CDA**

**11 novembre 2016**

---

Revisioni	
Numero	Data
1	Consiglio di Amministrazione 28 marzo 2014
2	Consiglio di Amministrazione 20 novembre 2014
3	Consiglio di Amministrazione 11 dicembre 2015
4	Consiglio di Amministrazione 23 giugno 2016

## SOMMARIO

## INDICE

<b>ART. 1 - PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - ITER DI APPROVAZIONE .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 4 - OBIETTIVI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 8 - MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE .....</b>	<b>17</b>
ART. 8.1 - IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E PARTI CORRELATE CONSOB - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE TRANSAZIONI IN OGNI FASE DEL RAPPORTO.....	18
ART. 8.2 - IL MONITORAGGIO SULLA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI .....	19
<b>ART. 9 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 10 - INFORMATIVA .....</b>	<b>21</b>
ART. 10.1 - INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI .....	21
ART. 10.2 - OBBLIGHI INFORMATIVI CONSOB .....	21
<i>Art. 10.2.1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 10.2.2 - Operazioni di Minore Rilevanza.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 10.2.3 - Operazioni Concluse a Condizioni di Mercato – semplificazione degli obblighi informativi .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 10.2.4 - Obblighi informativi ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Consob .....</i>	<i>23</i>
ART. 10.3 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI.....	24

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

### Art. 1 - PREMESSA

1. La presente Policy è stata redatta in conformità alle previsioni di cui:

- al Titolo V, Sezione V, Capitolo 5 della Circolare 263;
- al Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare 285;
- agli articoli 2391 e 2391-*bis* del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;
- al Regolamento Consob;
- al TUB;
- al TUF;
- al Codice di Autodisciplina;
- all'art. 13 del Regolamento OPC, che costituisce parte integrante della Policy, disponibile sul sito internet della Capogruppo,

al fine di gestire correttamente, in ottemperanza al principio di sana e prudente gestione, le Operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, nonché prevenire i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i suddetti soggetti. I presìdi interni posti in essere a mitigazione dei rischi connessi con tali attività includono il Regolamento del Comitato OPC, che disciplina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato stesso, istituito ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia e del Regolamento Consob.

2. La presente Policy sarà oggetto di revisione con cadenza almeno triennale da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche nella sua qualità di Capogruppo. La Policy è comunicata agli azionisti e al mercato, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

<b><i>Amministratore Delegato della Capogruppo:</i></b>	l'“organo con funzione di gestione” della Capogruppo, ovvero il componente del Consiglio di Amministrazione della Banca al quale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
<b><i>Amministratori Indipendenti:</i></b>	ai fini della presente Policy, gli amministratori della Banca in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.

	148, comma 3, del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che non siano controparti o Soggetti Collegati ovvero abbiano interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c...
<b>Assemblea:</b>	l'assemblea degli azionisti della Banca.
<b>Banca o Capogruppo o Società:</b>	Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<b>Borsa:</b>	Borsa Italiana S.p.A.
<b>Circolare 263:</b>	la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e suoi successivi aggiornamenti.
<b>Circolare 285:</b>	la Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.
<b>Codice di Autodisciplina:</b>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito da Borsa.
<b>Collegio sindacale:</b>	l'Organo Aziendale della Capogruppo con "funzione di controllo" che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di Gruppo.
<b>Comitato OPC:</b>	il comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.
<b>Controllata/e:</b>	società, italiane o estere, appartenenti al Gruppo e sottoposte direttamente o indirettamente all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
<b>Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard:</b>	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

<b>Consiglio di Amministrazione o Consiglio:</b>	l'“organo con funzione di supervisione strategica della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.
<b>Consob:</b>	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Dirigente Preposto</b>	il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di cui all'art. 154-bis del TUF
<b>Disposizioni Banca d'Italia:</b>	la disciplina sulle “Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263.
<b>Disposizioni di Vigilanza per le Banche:</b>	le disposizioni di cui alla Circolare 285
<b>Documento Informativo:</b>	documento contenente informazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza effettuate con Parti Correlate Consob, approvate dai competenti organi deliberanti (art. 114, quinto comma del TUF)
<b>Esperto Indipendente:</b>	la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità ed indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza viene verificata dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) la Società; (ii) il soggetto che controlla la Società; (iii) le società controllate dalla Società o collegate alla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iv) gli amministratori delle società di cui ai predetti punti (i) (ii), ed è confermata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.
<b>Esponenti Aziendali:</b>	i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,

	<p>direzione e controllo nella Banca o nelle sue Controllate. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, i sindaci e il soggetto che svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.</p>
<b>Funzioni Aziendali:</b>	l'insieme di compiti e di responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
<b>Funzione Compliance:</b>	la Funzione Aziendale di conformità alle norme della Capogruppo..
<b>Funzione Internal Audit:</b>	la Funzione Aziendale di revisione interna della Capogruppo..
<b>Funzione Risk Management:</b>	la Funzione Aziendale di controllo dei rischi della Capogruppo..
<b>Funzione Segreteria Affari Societari:</b>	La Funzione Aziendale della Capogruppo che gestisce gli adempimenti societari previsti dalla legge e dalla normativa interna del Gruppo.
<b>Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo:</b>	collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> , la Funzione <i>Internal Audit</i> della Capogruppo e altre strutture aventi funzione di controllo nella Capogruppo, ovverosia l'insieme delle funzioni aziendali che, per disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di autoregolamentazione, hanno compiti di controllo nella Capogruppo.
<b>Gruppo o Gruppo BFF:</b>	collettivamente, la Banca e le società da essa Controllate, il Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<b>Gruppo CRR:</b>	Collettivamente il Gruppo e la sua partecipante ai sensi dell'art. 12 della CRR.
<b>Intermediari Vigilati:</b>	le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di Moneta

	Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
<b>Operazioni con Parti Correlate Consob:</b>	le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob.
<b>Operazioni con Soggetti Collegati:</b>	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia.
<b>Operazioni di Importo Esiguo:</b>	le operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000,00.
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza:</b>	<p>le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati il cui "Indice di Rilevanza del Controvalore", ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza.</p> <p>Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata sulla base dell'"Indice di rilevanza dell'attivo", che è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo<sup>1</sup>.</p> <p>In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso del medesimo esercizio, con la stessa Parte Correlata Consob e/o Soggetto Collegato, o con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia a questi ultimi sia alla Banca, la</p>

<sup>1</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le "poste fuori bilancio".

	<p>Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza<sup>2</sup> nonché dei limiti rispetto al Patrimonio di Vigilanza previsti dalla Circolare 263 e di cui all'articolo 6 del Regolamento OPC.</p> <p>Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza, indipendentemente dal ricorrere dei parametri sopra indicati, tutte quelle che, una volta concluse, danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.</p> <p>Per una più dettagliata individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si rimanda al Regolamento OPC (art. 7.1).</p>
<b><i>Operazioni di Minore Rilevanza:</i></b>	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
<b><i>Operazioni Ordinarie:</i></b>	le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Banca, concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.
<b><i>Organi Aziendali:</i></b>	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale.
<b><i>Parti Correlate Consob:</i></b>	l'insieme delle parti correlate come definite nell'Allegato 1 al Regolamento Consob, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. i soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte</li> </ul>

<sup>2</sup> Non sono da considerare a questo fine le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 8.5.

	<p>persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. controllano la Banca, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo;</li> <li>b. detengono una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;</li> <li>c. esercitano il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. le società collegate della Banca;</li> <li>iii. le <i>joint venture</i> in cui la Società è una partecipante;</li> <li>iv. i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca o della sua controllante;</li> <li>v. gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai numeri i. o iv.;</li> <li>vi. le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai numeri iv. o v. esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;</li> <li>vii. i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Banca, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.</li> </ul>
<p><b><i>Parti Correlate Banca d'Italia:</i></b></p>	<p>l'insieme delle parti correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli Esponenti Aziendali della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo;</li> <li>b) i titolari di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, nella Banca (o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo) e chi</li> </ul>

	<p>esercita diritti a essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo<sup>3</sup> della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo;</p> <p>c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;</p> <p>d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.</p>
<p><b><i>Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia:</i></b></p>	<p>una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative</p>

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 23 del TUB, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

	<p>eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.</p>
<b>Patrimonio di Vigilanza:</b>	l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
<b>Policy:</b>	il presente documento.
<b>RAF:</b>	Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, che definisce, a livello di Gruppo CRR, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il <i>business model</i> e il piano industriale.
<b>Regolamento del Comitato OPC:</b>	il Regolamento del Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.
<b>Regolamento OPC:</b>	il “ <i>Regolamento del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring per la gestione delle operazioni in conflitto di interesse</i> ”.
<b>Regolamento Consob:</b>	il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivi aggiornamenti.
<b>Regolamento Emittenti:</b>	il regolamento adottato con delibera della Consob in data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti.
<b>Risk Appetite:</b>	a fini RAF, l’“ <i>obiettivo di rischio o propensione al rischio</i> ”, il livello massimo di rischio (complessivo e per tipologia) che la Banca, anche a livello di Gruppo, intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici.

<b><i>Risk Tolerance:</i></b>	a fini RAF, la “ <i>soglia di tolleranza</i> ”, la devianza massima del <i>Risk Appetite</i> consentita; la soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca, anche a livello di Gruppo, margini sufficienti per operare, anche in condizioni di <i>stress</i> , entro il massimo rischio assumibile. Nel caso in cui sia consentita l’assunzione di rischio oltre l’obiettivo di rischio fissato, fermo restando il rispetto della soglia di tolleranza, sono individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo prestabilito.
<b><i>Soci Non Correlati:</i></b>	i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati, nonché dalle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati della Banca.
<b><i>Soggetti Collegati:</i></b>	l’insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d’Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d’Italia) e dai Soggetti Connessi.
<b><i>Soggetti Connessi:</i></b>	ai sensi delle Disposizioni Banca d’Italia, sono soggetti connessi alle Parti Correlate Banca d’Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d’Italia;</li> <li>- i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d’Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d’Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;</li> <li>- gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</li> </ul>
<b><i>Statuto:</i></b>	lo statuto sociale della Banca.
<b><i>Testo Unico Bancario o TUB:</i></b>	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di

<b>Policy</b>	
---------------	---

	cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
<b>Testo Unico della Finanza o TUF:</b>	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.

### **Art. 3 - ITER DI APPROVAZIONE**

**1.** L'*iter* di approvazione della Policy è il seguente:

- a) esame da parte del Comitato OPC, che rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi per i quali è stata predisposta, come meglio descritti *infra*;
- b) esame da parte del Collegio sindacale, che rilascia un analitico e motivato parere sulla sua complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi per i quali è stata predisposta, come meglio descritti *infra*;
- c) istruttoria sulla rispondenza della Policy alla normativa vigente, da parte della Funzione *Compliance*, che ne conferma la conformità mediante apposita relazione;
- d) approvazione della Policy da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previa acquisizione dei pareri di cui ai precedenti punti;

La Policy è comunicata all'Assemblea dei soci e al pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca, fermo restando l'obbligo di darne pubblicità nella relazione annuale sulla gestione, mediante riferimento alla sezione del sito *internet* in cui la Policy è pubblicata.

**2.** La Policy viene tenuta a disposizione della Banca d'Italia e viene pubblicata sul sito *internet* della Banca.

### **Art. 4 - OBIETTIVI**

**1.** Le soluzioni adottabili in concreto in tema di gestione dei conflitti di interesse devono essere adeguate alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità, e devono risultare efficaci rispetto alle finalità di osservanza della disciplina, e di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

**2.** La Policy mira a fissare le linee guida per assicurare che gli assetti organizzativi del Gruppo e il sistema dei controlli garantiscano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle

procedure deliberative fissate dalla normativa di cui in premessa.

**3.** A tal fine, vengono in questa sede disciplinati i processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti dal Gruppo verso i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob, nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, individuando i ruoli e le responsabilità in capo agli Organi Aziendali, alle Funzioni Aziendali di Controllo e al Comitato OPC.

**4.** In particolare, la Policy si pone gli obiettivi di:

- i) individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- ii) stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative della Banca e del Gruppo, anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati;
- iii) istituire e disciplinare processi organizzativi atti a: a) identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob, e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto; b) garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso gli stessi Soggetti Collegati e verso le Parti Correlate Consob, e verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

#### **Art. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITÀ TRA CAPOGRUPPO E CONTROLLATE**

**1.** La Banca, nella sua qualità di Capogruppo, fornisce alle società controllate gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute, e supervisiona a livello consolidato il processo di gestione del rischio delle attività in conflitto di interesse poste in essere con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, verificando il rispetto della normativa di riferimento e l'applicazione delle linee strategiche del Gruppo.

**2.** La società controllate recepiscono le linee guida generali del processo di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, e del rischio correlato, dettate

dalla Capogruppo e formalizzate nella Policy, sottoponendo quest'ultima all'approvazione dei propri competenti Organi Sociali, con conseguente impegno delle controllate stesse al rispetto di quanto contenuto nella Policy, tenuto conto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari locali.

**3.** Le Controllate sono tenute ad avviare tempestivamente, dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi Sociali, le necessarie attività finalizzate all'applicazione della Policy. In particolare:

- individuano un referente, con funzioni di interfaccia e coordinamento nei rapporti con la Capogruppo nella gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, e implementano i sistemi necessari per monitorare le operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, il cui elenco viene messo a disposizione dalla Funzione Segreteria Affari Societari;

- per il tramite della Funzione Segreteria Affari Societari, coinvolgono, ove previsto, il Comitato OPC, al fine di acquisire il parere preventivo e motivato (non vincolante) sulle operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, nel rispetto delle procedure deliberative previste dal Regolamento OPC;

- rappresentano nelle fasi deliberative previste dal Regolamento OPC le informazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, evidenziando l'interesse della Controllata alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e l'indicazione delle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;

- predispongono i flussi informativi interni per la Capogruppo, previsti al successivo Articolo 10.

#### **Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

**1.** Il rischio di conflitto di interesse si sostanzia nella possibilità che l'eventuale vicinanza di taluni soggetti (i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e per gli *stakeholders*. Ciò, anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nella Circolare n. 263 con riferimento al Patrimonio di Vigilanza.

2. In relazione alle strategie e alle proprie caratteristiche operative, il Gruppo individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica - anche diversi da quelli che comportano assunzione di attività di rischio - nel cui ambito possono determinarsi situazioni di conflitto di interesse, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'erogazione di finanziamenti e di servizi finanziari, le operazioni di raccolta, la fornitura di beni e servizi, ivi comprese l'acquisizione di immobili di proprietà, le fusioni/acquisizioni e ogni altra operazione straordinaria.

#### **Art. 7 - DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO**

1. Il Gruppo, in coerenza con il proprio profilo strategico e tenuto anche conto della propria struttura organizzativa (assetti proprietari, forma giuridica e specializzazione operativa), adotta una strategia generale di gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob caratterizzata da una bassa propensione al rischio.

2. In coerenza con l'approccio di cui al precedente comma, la Società ha definito nel RAF limiti prudenziali contenuti per le attività di rischio della Banca e del Gruppo nei confronti dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob, in termini di entità massima considerata accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso l'insieme dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob.

3. Le attività nei confronti di Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob devono essere contenute nei limiti – indicatori percentuali – definiti nel RAF in termini di soglie di *Risk Appetite* e di *Risk Tollerance*.

4. Qualora il Gruppo adotti strumenti di *Credit Risk Mitigation* (CRM), il Consiglio di Amministrazione stabilisce i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio potrà essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi, avendo riguardo all'ammontare di tali attività in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame del Soggetto Correlato e della Parte Correlata Consob con la Banca o con il Gruppo. Tali tecniche di attenuazione dei rischi devono essere prestate da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati e dalle Parti Correlate Consob.

5. Il **Consiglio di Amministrazione** della Banca è l'organo competente per la definizione, approvazione e revisione delle politiche di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione.

In particolare, in conformità alle applicabili disposizioni di Legge e Regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Banca:

- nell'ambito della definizione dell'assetto complessivo di governo e organizzativo della Banca, garantisce la chiara distinzione dei compiti e delle funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse. I processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati, e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità idonei a prevenire i conflitti di interesse;
- fissa le politiche di gestione del rischio di conflitto di interesse e le modalità attraverso le quali lo stesso è rilevato e valutato, e, sentito il parere del Collegio sindacale e del Comitato OPC, approva il Regolamento OPC (e le sue modificazioni e integrazioni) e la presente Policy, che vengono riesaminati periodicamente, al fine di assicurarne l'efficacia e la validità, anche tenuto conto dell'evoluzione delle attività del Gruppo;
- acquisisce periodicamente l'informativa di cui all'art. 10;
- approva – sentito il parere del Collegio sindacale (come previsto all'art. 9, comma 2, iii) – il piano di rientro proposto dall'Amministratore Delegato della Capogruppo, nei casi in cui l'esposizione nei confronti dei Soggetti Collegati superi uno o più limiti di vigilanza.

**6. L'Amministratore Delegato della Capogruppo** stabilisce le responsabilità delle strutture e delle Funzioni Aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti, e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse. Assicura altresì che le "attività rilevanti" siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere.

#### **Art. 8 - MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE**

**1.** La Banca istituisce e disciplina processi organizzativi e un sistema dei controlli basati su procedure operative per la prevenzione (o, laddove non sia possibile, l'attenuazione), il monitoraggio e la corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse che possono insorgere nei rapporti con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob.

**Art. 8.1 - IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE PARTI CORRELATE CONSOB - INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE TRANSAZIONI IN OGNI FASE DEL RAPPORTO**

1. I Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob, forniscono alla Banca le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei Soggetti a essi Connessi, segnalando tempestivamente ogni successiva variazione, e forniscono le informazioni utili ai fini della quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto.

2. Il Gruppo ha adottato sistemi informativi idonei a censire i Soggetti Collegati e le Parti Correlate Consob fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a consentire una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati e delle Parti Correlate Consob, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. Il sistema adottato assicura che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato delle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

3. La Banca ha attribuito il compito:

- a) alla Funzione Segreteria Affari Societari della Banca, di identificare e censire in modo completo le Parti Correlate Consob e i soggetti collegati del Gruppo;
- b) all'U.O. Valutazione Crediti della Capogruppo, di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti della Società e tra queste e la Banca, ovvero tra la Capogruppo e le altre società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata Consob o come Soggetto Collegato.

4. A tal fine, l'U.O. Valutazione Crediti della Banca - incaricata anche di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni - si avvale di tutte le fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci etc.), integrandole e raccordandole, in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni, e predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui Soggetti Collegati e sulle Parti Correlate Consob.

**Art. 8.2 - IL MONITORAGGIO SULLA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI**

1. La Banca ha istituito e disciplinato processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e verso Parti Correlate Consob, nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione della Policy e del Regolamento OPC.

2. In particolare:

- i) la **Funzione Risk Management**: cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e con Parti Collegate Consob, e verifica il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento OPC;
- ii) la **Funzione Compliance**: verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica/integrazione dei processi in essere. A tal fine è coinvolta nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse, sia tra le diverse attività svolte dal Gruppo, sia con riferimento ai dipendenti e agli Esponenti Aziendali;
- iii) la **Funzione Internal Audit**: verifica, con frequenza almeno annuale, l'osservanza delle politiche interne e segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio sindacale. Riferisce agli Organi Aziendali sull'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti dalle transazioni o da altre operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- iv) il **Comitato OPC**: svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

**Art. 9 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

1. Il Gruppo, in coerenza con la contenuta propensione al rischio che lo caratterizza, ha mitigato il rischio di conflitto di interesse mediante l'adozione di un insieme di strumenti e di

tecniche di attenuazione.

2. In particolare, con l'adozione del Regolamento OPC, il Gruppo:

- i) definisce procedure deliberative sulle operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob che integrano i limiti prudenziali, al fine di preservare l'integrità del processo decisionale, attribuendo un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, i quali fanno parte del Comitato OPC, che viene coinvolto nella fase pre-deliberativa, ed è chiamato a esprimere un parere motivato in sede di delibera. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del Comitato OPC, il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti - in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148-ter del TUF e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina - che sono coinvolti nei casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di competenza assembleare sin dalla fase delle trattative e dell'istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- ii) applica le procedure deliberative a qualunque operazione con Soggetti Collegati o con Parti Correlate Consob, salve le esenzioni e le deroghe espressamente previste all'articolo 7.5 del Regolamento OPC;
- iii) adotta limiti prudenziali per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, in conformità alla Circolare n. 263. Per il caso di superamento dei predetti limiti: l'Amministratore Delegato della Capogruppo propone – entro 45 giorni dal superamento del limite – un piano di rientro e lo sottopone, sentito il Collegio sindacale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Tale piano viene trasmesso dalla Segreteria Affari Societari alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Capogruppo valuta i rischi, di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi, connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dei rischi.

## Art. 10 - INFORMATIVA

### Art. 10.1 - INFORMATIVA INTERNA AGLI ORGANI AZIENDALI

1. Almeno trimestralmente, agli Organi Aziendali viene fornita dalla Funzione Segreteria Affari Societari un'informativa completa sulle Operazioni concluse con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob, e sulle loro principali caratteristiche.

### Art. 10.2 - OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DI CONSOB

#### Art. 10.2.1 - Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. A seguito dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob (e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate), la Banca si attiva per la predisposizione, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, del documento informativo in conformità con le previsioni del Regolamento Consob (il "Documento Informativo")<sup>4</sup>.

2. Il Documento Informativo è redatto dalla Funzione *Compliance & AML* con il supporto della Segreteria Affari Societari in conformità con l'Allegato 4 al Regolamento Consob e contiene almeno le informazioni ivi indicate.

3. La Banca provvede affinché il Documento Informativo sia messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (art. 65 e ss – tramite SDIR e pubblicazione sul sito *internet* aziendale), entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca o da parte degli organi amministrativi delle società controllate ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. In caso di operazioni di competenza assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate).

4. Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, la Banca provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso ovvero sul sito *internet* della Banca, il parere del Comitato OPC e gli eventuali pareri degli Esperti Indipendenti<sup>5</sup>.

5. Il Documento Informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi dall'*Investor Relator* alla Consob contestualmente alla diffusione al pubblico.

6. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, la Banca fornisce informazioni:

- i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

#### **Art. 10.2.2 - Operazioni di Minore Rilevanza**

1. La Funzione *Compliance & AML* trasmette al Dirigente Preposto ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, opportuna informativa: i) sulle singole operazioni con Parti Correlate Consob, che hanno influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo e ii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate Consob descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, la Banca mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti (art. 65 e ss. – tramite SDIR e pubblicazione sul sito *internet* aziendale), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato

---

<sup>5</sup> Con riferimento ai pareri degli Esperti Indipendenti, la Banca pubblica i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob, motivando tale scelta.

OPC, che deve essere allegato al documento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere detto parere.

**Art. 10.2.3 - Operazioni concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato – semplificazione degli obblighi informativi**

1. Per le operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ferme restando le comunicazioni di cui agli artt. 154-ter e 114, comma 1, del TUF, e in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società deve effettuare le seguenti comunicazioni:

- una comunicazione alla Consob, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3 del Regolamento Consob in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- un'informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

**Art. 10.2.4 - Obblighi informativi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob**

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Consob, qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa, le seguenti informazioni:

- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata Consob e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione è da qualificarsi come Operazione di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 10.2.1;
- la procedura che è stata o sarà eseguita per l'approvazione dell'operazione, e se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsti all'art. 7.5 del Regolamento OPC;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

2. Sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione *Compliance & AML*, l'*Investor Relator* valuta la necessità di predisporre gli adempimenti sopra descritti.

**Art. 10.3 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI SOGGETTI COLLEGATI**

1. In attuazione delle Disposizioni Banca d'Italia, l'U.O. Amministrazione e Segnalazioni segnala all'Organo di Vigilanza, con cadenza trimestrale, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati. La segnalazione, da effettuare secondo gli schemi e le modalità definiti nelle specifiche disposizioni segnaletiche vigenti, fornisce informazioni verso Soggetti Collegati su: a) attività di rischio b) operazioni; c) Operazioni di Maggiore Rilevanza.

2. Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio e delle operazioni (incluse le Operazioni di Maggiore Rilevanza) e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia, nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo alle Funzioni Aziendali, ciascuna per quanto di propria competenza.

**Art. 10.4 - INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI DELLA CAPOGRUPPO**

1. Trimestralmente, la Funzione Segreteria Affari Societari della Capogruppo, sulla base della reportistica prodotta per competenza da ciascuna Funzione Aziendale e/o società Controllata coinvolta, sottopone al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo una relazione sulle operazioni in essere - deliberate e non, singole o aggregate - con Soggetti Collegati in relazione alla significatività delle medesime rispetto alla normativa vigente e un'informativa concernente gli eventi di rilievo che hanno riguardato il perimetro dei Soggetti Collegati;

2. Annualmente, inoltre, nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), la Funzione *Risk Management* effettua una valutazione del livello complessivo di esposizione al rischio, se rilevante.

3. La Funzione *Internal Audit* segnala tempestivamente al Collegio sindacale eventuali anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di competenza, e condivide con il Comitato OPC, con frequenza almeno annuale, le risultanze dell'attività di verifica effettuata sull'osservanza delle politiche interne.